

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 415/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 647 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Miha HRESCAK e della società C.S.D. ZARJA ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

MIHA HRESCAK, calciatore richiedente il tesseramento per la C.S.D. Zarja A.S.D. ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 5.10.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società C.S.D. Zarja A.S.D., sottoscritto unitamente ai propri genitori sigg.ri Hrescak Matej e Fabiancic Hrescak Valentina, la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

C.S.D. ZARJA ASD, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Miha HRESCAK ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Miha HRESCAK e dal Sig. Robert KALC, in qualità di legale rappresentante, per conto della società C.S.D. ZARJA ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Miha HRESCAK, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società C.S.D. ZARJA ASD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina